



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante “disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22.4.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.A. N° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. N° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 6.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente “la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina – l'intero territorio comunale “ di Cefalù (PA);

VISTA la nota n. 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex art. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il signor [REDACTED] ha presentato istanza di N.O. in sanatoria, ai sensi della L. 724/1994, in data 21.11.2005 al Comune di Cefalù (PA) per la realizzazione, entro il 1993, di un vano abitabile ricavato dal sottotetto di un fabbricato già esistente, sito a [REDACTED] con relativa sopraelevazione;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939, oggi art. 146 del D. Lgs 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico, giusta concessione edilizia in sanatoria del Comune di Cefalù (PA) n. 67 del 19.12.2004, e che per queste è stato acquisito il parere favorevole per silenzio -assenso, come previsto dal comma 6, art. 17 della L.R. 2/2003;

VISTA la nota prot. n. 19632 del 28.04.2014, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti del signor [REDACTED] nella qualità di attuale proprietario dell'edificio di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 3578/VIII del 24.05.2013, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo subordina il mantenimento delle opere abusive sopra descritte al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la perizia allegata alla nota prot. n. 3578/VIII del 24.05.2013, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 196,13 il profitto conseguito con la realizzazione della sopraelevazione del fabbricato in argomento, assimilabile alla tipologia I della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce tale tipologia in misura del 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella perizia allegata alla nota prot. n. 3578/VIII del 24.05.2013, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalla realizzazione dell'opera abusiva all'area paesaggisticamente tutelata, e che pertanto il parametro danno è da intendersi pari ad euro zero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, la misura minima dell'indennità risarcitoria irrogata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., è stabilita in Euro 258,23, anche nell'ipotesi di assenza di danno al paesaggio;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera realizzata abusivamente non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) Il signor [REDACTED] – è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 1497/1939, oggi art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., l'importo di **Euro 258,23**, da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità risarcitoria quantificata nella misura minima stabilita ai sensi dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, per la realizzazione della sopraelevazione abusiva, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT6900200804625000300022099.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è’ consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’accertamento delle entrate.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 2 settembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO**